



Comune di Padova
Settore Edilizia Privata
Settore Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale
(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006)

Specifiche Operative

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale

Art. 74 – Artigianato di servizio e/o artistico

*Testo redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio
e approvato con determina dirigenziale n° 2008/23/0047 del 29/12/2008*

Art. 74 – Artigianato di servizio e/o artistico

1. *Viene definito artigianato di servizio l'attività, svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici.*
2. *Viene definito artigianato artistico la produzione, da parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica.*
3. *L'esercizio di entrambe tali attività è normalmente compatibile con la residenza.*
4. *Non sono comprese nelle presenti definizioni le attività di produzione seriale ed automatica, nonché le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.*

INDICAZIONI SPECIFICHE

Le attività che rientrano nella previsione di questo articolo sono esclusivamente quelle svolte da imprese artigiane, così come definite dalla vigente normativa di settore (L. 8/8/1985 n. 443 – Legge quadro per l'artigianato -), che pone precisi parametri per la classificazione dell'impresa come artigiana, sia con riferimento alla figura ed alle caratteristiche dell'imprenditore, definito come colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone ogni responsabilità per gli oneri e rischi della gestione, sia con riguardo all'attività svolta che deve essere esercitata in modo prevalente - anche manuale- dall'imprenditore stesso. L'impresa artigiana è, quindi, una piccola impresa che ha come scopo principale lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi; sono escluse attività agricole e commerciali o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo che siano solo strumentali o accessorie all'esercizio dell'impresa stessa .

L'impresa artigiana può esser anche svolta con l'ausilio di dipendenti, nei limiti dimensionali stabiliti dalla vigente normativa e può assumere le forme giuridiche ivi previste: ditta individuale oppure società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice ecc.) , purchè il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale .

In ogni caso, in sede di presentazione dei progetti edilizi, il requisito di impresa artigiana va documentato mediante la presentazione di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, comprovante l'iscrizione nel relativo albo.

Comma 1

Il comma in questione fa riferimento all'artigianato di servizio cioè all'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica ad es. attività di parrucchiere , barbiere, estetista, pedicure, ecc) ovvero ad altri servizi (ad es., in ambito medico, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.).

Comma 2

Il comma 2 si riferisce all'impresa artigiana che opera nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni opere di valore estetico, (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; l'attività può anche riguardare lavorazioni tradizionali, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, o l'abbigliamento su misura .

In ogni caso dette attività devono essere svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche ad elevato livello tecnico e con strumentazioni tecnologicamente avanzate, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie.

Per quanto riguarda l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento su misura si fa rinvio all'elenco allegato al DPR. 25/5/2001 n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento su misura), che, in forma esemplificativa, individua le lavorazioni artistiche tradizionali.

Comma 3

Il comma precisa che l'esercizio delle attività delle imprese artigianali come sopra indicate, sono di norma compatibili con le zone residenziali .

Comma 4

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della norma in questione le attività produzione interamente in serie, mentre sono ammesse, così come sopra specificato, singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, o l'uso di strumentazioni o di apparecchiature anche tecnologicamente avanzate, ferma restando la necessità della prevalenza dello svolgimento di tecniche manuali.

In ogni caso non possono rientrare nella previsione del presente articolo e, di conseguenza, nell'applicazione delle NTA del PRG che fanno riferimento all'artigianato artistico e di servizio, quelle attività che, pur essendo imprese artigiane dirette alla produzione di servizi o operanti nell'ambito dell'artigianato artistico, svolgono attività che possono costituire molestia o pregiudizio per la salute pubblica, determinando possibile inquinamento acustico o atmosferico, ad esempio carpenterie, carrozzerie, tipografie con rotative, ecc.; ne sono, in particolare, escluse anche le officine di riparazione degli autoveicoli, in quanto ritenute, a diverso titolo, incompatibili con la residenza: al riguardo, si fa, comunque, rinvio alla normativa vigente in materia di industrie insalubri ed alla relativa classificazione di cui D.M. 5/9/1994 " Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" pubblicato in G.U. 220 del 20/9/1994).

Conclusioni

L'inquadramento delle attività artigianali tra quelle di servizio o artistiche risulta rilevante ai fini dell'applicazione delle diverse disposizioni del R.E. o delle N.T.A., in quanto il regime urbanistico è, essenzialmente, diverso da quello delle rimanenti attività artigianali: in particolare, ai sensi dell'**art.77 (Destinazioni d'uso)** del R.E. le attività artigianali di servizio o artistiche rientrano nella destinazione terziaria – commerciale e, pertanto, risultano compatibili con la destinazione residenziale e possono essere insediate nell'ambito di tutte le zone che ammettono tale destinazione. Inoltre, la dotazione di parcheggi richiesta corrisponde a quella delle destinazioni commerciali. Infine, alle destinazioni artigianali di servizio o artistiche non si applicano le disposizioni dell'Articolo 37 (Impianti industriali e artigianali in zone o aree di diversa destinazione nel territorio esterno alla zona del centro storico) delle N.T.A..